

*I Dossier fiscali*

***“Decreto Spending review”  
DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014  
- Le misure fiscali d’interesse per il settore –***

*Giugno 2014*

**SOMMARIO**

<b>IRAP – RIDUZIONE ALIQUOTE DAL 2014 (ART.2)</b> .....	<b>3</b>
<b>CUNEO FISCALE – RIDUZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI (ART.1)</b> .....	<b>5</b>
<b>RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART.4)</b> .....	<b>6</b>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITÀ (ART.25)</b> .....	<b>8</b>
<b>TASI – TERMINI DI VERSAMENTO PER IL 2014 (ART.4)</b> .....	<b>10</b>
<b>COMPENSAZIONE FRA I CREDITI E I DEBITI FISCALI (ARTT.39-40)</b> .....	<b>12</b>
<b>CESSIONE DEI CREDITI – DETASSAZIONE (ARTT.37 E 38BIS)</b> .....	<b>14</b>

### IRAP – RIDUZIONE ALIQUOTE DAL 2014 (ART.2)

L'art. 2 del DL 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 conferma, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (ossia 2014 per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la riduzione del 10% delle aliquote IRAP<sup>1</sup>.

Dal periodo d'imposta **2014**, pertanto, le **aliquote dell'imposta regionale** sono pari a:

- **3,5%**, anziché 3,9%, in via generale, ossia per i soggetti<sup>2</sup> esercenti attività d'impresa per i quali non sono previste le aliquote specifiche di seguito indicate;
- **3,8%**, anziché 4,2%, per le **imprese** titolari di **concessioni** per la gestione di **servizi e opere pubbliche**, ad eccezione delle imprese di costruzione e gestione di autostrade e trafori<sup>3</sup>;
- **4,2%**, anziché 4,65%, per le **banche** e gli altri intermediari finanziari<sup>4</sup>;
- **5,3%**, anziché 5,9%, per le **imprese di assicurazione**<sup>5</sup>;
- **1,7%**, anziché 1,9%, per i soggetti operanti nel **settore agricolo** e della **pesca**<sup>6</sup>.

Per i soggetti che applicano il "metodo storico" per la determinazione degli acconti IRAP, le nuove aliquote si applicano a partire dalla dichiarazione IRAP 2015 (relativa al periodo d'imposta 2014), mentre con riferimento alla dichiarazione 2014 (per l'anno 2013), restano applicabili le aliquote stabilite in base alla precedente formulazione dell'art. 16 (ossia prima dell'entrata in vigore del medesimo DL)<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Viene, infatti, modificato l'art. 16 del D.Lgs. 446/1997.

<sup>2</sup> Si tratta di persone fisiche, società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate, nonché delle società di capitali (di cui agli artt. 5 e 73, co.1, lett. a e b, del D.P.R. 917/1986 - TUIR).

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 446/1997.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 446/1997.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 446/1997.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 446/1997.

<sup>7</sup> Pertanto, gli acconti IRAP dovuti a luglio (per i soggetti a cui si applicano gli studi di settore, per il 2014, la scadenza del 16 giugno per il versamento della prima rata di acconto è stata prorogata al 7 luglio – *cf.* DPCM 13 giugno 2014) e a novembre 2014 relativamente al medesimo periodo d'imposta, dovranno essere versati in misura pari all'importo dell'IRAP pagato l'anno precedente (2013 – cd. "metodo storico").

A tal riguardo, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 99/2013, gli acconti, da versare in 2 rate, rispettivamente pari al 40% (1<sup>a</sup> rata di acconto –giugno) ed al 60% (2<sup>a</sup> rata di acconto – novembre), sono dovuti nella misura pari a:

- 100% per le persone fisiche e società di persone;
- 101,5% per le società di capitali.

Resta fermo che, al momento del saldo IRAP 2014 (giugno 2015), l'ammontare dell'imposta dovuta dovrà essere ricalcolato alla luce delle nuove aliquote.

Diversamente, per i soggetti che, ai fini del versamento degli acconti, adottano il "metodo previsionale"<sup>8</sup>, il "*Decreto Spending review*" permette di usufruire, seppur parzialmente, della riduzione delle aliquote, già in sede di primo acconto (1<sup>a</sup> rata – 7 luglio 2014 per i contribuenti a cui si applicano gli studi di settore – *cfr.* DPCM 13 giugno 2014).

In particolare, tale metodo prevede, per i contribuenti che hanno delle aspettative di riduzione della produzione netta (ossia della base imponibile IRAP) rispetto all'anno precedente, di determinare l'imposta sulla base di un valore della produzione "stimato" inferiore rispetto a quello dell'anno precedente.

A tale valore, pertanto, verranno applicate aliquote IRAP, parzialmente ridotte, differenziate a seconda dell'attività esercitata<sup>9</sup>.

Di conseguenza, con riferimento al 2014 i contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che intendono "sottostimare" il valore della produzione rispetto a quello relativo al 2013, applicheranno le aliquote IRAP previste in misura ridotta in sede di calcolo e versamento degli acconti di luglio e novembre 2014.

Resta fermo che l'eventuale versamento in più o in meno dell'imposta (effettuato su un valore stimato della produzione netta), potrà essere recuperato in sede di saldo (IRAP 2014, ovvero di acconto IRAP 2015).

Tale soluzione risponde alle esigenze delle imprese che, a causa della perdurante crisi economica, hanno subito una drastica riduzione del fatturato.

Anche per quanto riguarda la facoltà, attribuita alle Regioni, di variare (in aumento o in diminuzione) le aliquote IRAP, ai sensi dell'art. 16, co.3, del D.Lgs. 446/1997, il "*Decreto Spending review*" (anche a seguito della sua conversione in legge) riduce la possibilità di variazione dall'1% allo 0,92%.

Resta comunque ferma la facoltà delle Regioni di ridurre le aliquote IRAP fino all'azzeramento, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 68/2011.

Inoltre, l'art.2 del DL 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 conferma che, nell'ipotesi in cui le Regioni abbiano già esercitato tale facoltà, le suddette variazioni devono tener conto delle nuove aliquote IRAP.

Ad esempio, qualora l'aliquota base del 3,9% sia stata già aumentata al 4,9%, per effetto della maggiorazione di un punto percentuale deliberato dalla Regione, tale valore deve essere rideterminato alla luce delle nuove aliquote.

Pertanto, la suddetta maggiorazione regionale (1%) deve essere sommata al valore della nuova aliquota-base (3,5%), determinando una nuova aliquota IRAP maggiorata pari al 4,5% (1%+3,5%).

---

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 del DL 69/1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 154/1989.

<sup>9</sup> Le aliquote si applicano, rispettivamente, nella misura di:

- 3,75%, per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa;
- 4%, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, ad eccezione delle imprese di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- 4,5%, per le banche e gli altri intermediari finanziari;
- 5,7%, per le imprese di assicurazione;
- 1,8%, per i soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, la relazione tecnica acclusa al Provvedimento indica che l'adozione delle nuove aliquote IRAP comporta una riduzione di gettito pari a 700 milioni di euro per il 2014.

#### **CUNEO FISCALE – RIDUZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI (ART.1)**

A favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, la legge 89/2014 di conversione del “*Decreto Spending review*” conferma il riconoscimento, in via automatica, a partire dalle retribuzioni erogate già dal mese di maggio, e solo per il 2014, di un credito che determina un aumento in busta paga nella misura massima di 80 euro.

Al riguardo, in attesa di un intervento normativo strutturale, che riduca genericamente la pressione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, da attuare nella legge di Stabilità 2015<sup>10</sup>, viene modificato l'art. 13 del D.P.R. 917/1986 – TUIR, che disciplina le detrazioni d'imposta per i lavoratori dipendenti.

In merito, il nuovo co. 1-*bis* del citato art. 13 del TUIR attribuisce un **credito IRPEF**, nella misura pari a:

- **640 euro**, in caso di **reddito complessivo non superiore a 24.000 euro** (che corrisponde a **80 euro** in più per ogni singola busta paga);
- **640 euro**, in caso di **reddito complessivo superiore a 24.000, fino a 26.000 euro**, attribuito in funzione del rapporto tra “*l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro*” (il credito mensile viene garantito in misura ridotta).

In particolare, la nuova agevolazione si aggiunge alle detrazioni ordinarie già previste, per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, dall'art. 13 del D.P.R. 917/1986 - TUIR.

Diversamente, il DL 66/2014 non attribuisce alcun “bonus” ai lavoratori “incapienti”, ossia a quei soggetti con un reddito inferiore a 8.000 euro, che si vedono azzerare l'IRPEF dovuta dalle “ordinarie” detrazioni per i redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell'art.13, co.1 del TUIR).

Con riferimento alle modalità operative, il Provvedimento, riconoscendo il “bonus” solo per il 2014, prevede che il credito sia rapportato al periodo di lavoro svolto nell'anno e, allo stesso tempo, stabilisce che l'agevolazione sia automatica, senza alcuna richiesta da parte dei beneficiari.

Circa le **modalità operative** di attribuzione del beneficio, il “*Decreto Spending review*” stabilisce che il sostituto d'imposta dovrà:

- **verificare** la “**capienza**” reddituale del **lavoratore** (ossia reddito da lavoro dipendente superiore a 8.000 euro);
- **ripartire** tale “**bonus**” nelle **retribuzioni erogate da maggio a dicembre 2014**, in funzione del periodo di lavoro effettivamente svolto nell'anno.

---

<sup>10</sup> Al riguardo, in fase di conversione in legge del DL 66/2014, è stata introdotta una disposizione in base alla quale, nell'ambito dell'intervento strutturale previsto con la legge di Stabilità 2015, verranno stabilite in via prioritaria misure fiscali specifiche che tengano conto del carico di famiglia, ed in particolare delle famiglie monoreddito con almeno 2 o più figli a carico.

A tal riguardo, in fase di conversione in legge del DL 66/2014, è stato stabilito che, per “finanziare” tale credito, il sostituto d’imposta recupererà il “bonus” utilizzando il meccanismo della compensazione<sup>11</sup>.

Sotto il profilo degli effetti finanziari connessi a tale misura, la relazione tecnica al DL 66/2014 stima una perdita di gettito pari a circa 6,7 miliardi di euro per il 2014.

Al riguardo, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito applicativo del credito nelle C.M. 8/E/2014<sup>12</sup> e 9/E/2014.

#### **RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART.4)**

L’art.4, co.11, del DL 66/2014, modificato in fase di conversione in legge, interviene, altresì, sui termini di versamento delle imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni d’impresa (esclusi gli immobili “merce”) e delle partecipazioni, introdotta dalla legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014)<sup>13</sup>.

Come noto, infatti, l’art.1, co.145, della medesima legge di Stabilità 2014 prevedeva la possibilità di pagamento dell’imposta sostitutiva in 3 rate annuali di pari importo, l’ultima con scadenza il 16 giugno 2016.

Il testo originario del DL 66/2014 aveva, poi, anticipato a giugno 2014 il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva.

A seguito della conversione in legge del Provvedimento, viene, invece, definitivamente previsto che il **versamento** avvenga «*nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013*» (ossia, per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2014) in **3 rate di pari importo** (senza interessi) da versare:

- la **prima entro il 16 giugno 2014**;
- la **seconda entro il 16 settembre 2014**;
- la **terza entro il 16 dicembre 2014**.

Viene confermata, invece, la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con altre imposte, ai sensi del D.Lgs. 241/1997.

Come noto, la rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP con l’aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non

---

<sup>11</sup> Ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997.

Nel testo originario veniva, infatti, previsto che il sostituto d’imposta avrebbe “recuperato” il credito corrisposto al lavoratore utilizzando “l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga, e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga”.

<sup>12</sup> Cfr. “Decreto Spending review – Chiarimenti dell’AdE sul cd. bonus 80 euro in busta paga” - ID n. 16004 del 29 aprile 2014.

<sup>13</sup> Cfr. art.1, co.140 e seguenti, della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) - Cfr. ANCE “Legge di Stabilità 2014 – Le misure fiscali d’interesse per il settore” – ID n.14342 dell’8 gennaio 2014.

ammortizzabili e deve essere eseguita nel bilancio 2013 (da approvare nel 2014) con riferimento ai beni iscritti nel bilancio relativo al 2012<sup>14</sup>.

In base alla relazione tecnica, la nuova disposizione sulla rivalutazione dei beni d'impresa produce, per il 2014, effetti finanziari positivi per l'Erario, in misura pari a 607,6 milioni di euro.

---

<sup>14</sup> La rivalutazione riguarda tutti i beni patrimonializzati dell'impresa, ivi compresi i fabbricati e le aree edificabili, e assume efficacia dall'esercizio 2016. I beni rivalutati non possono essere ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima dell'inizio del periodo d'imposta 2017.

Al riguardo, si ricorda che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 10/E2014 non è consentito effettuare tale rivalutazione solo ai fini civilistici, ossia senza il pagamento dell'imposta sostitutiva.

In sostanza, l'operazione fatta a livello contabile assume obbligatoriamente anche una valenza fiscale e, dunque, si perfeziona solo con il versamento dell'imposta sostitutiva che serve per il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio (cfr. ANCE "Risposte Telefisco 2014 – C.M. 10/E/2014" - ID n.16261 del 19 maggio 2014 e C.M. 13/E/2014).

**FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITÀ (ART.25)**

Sotto tale profilo, l'art.25 del DL 66/2014, anche a seguito della conversione in legge, conferma:

- l'**obbligo di indicare**, nelle **fatture elettroniche** emesse verso le P.A. in relazione ad appalti pubblici, **pena il mancato pagamento del corrispettivo** da parte delle medesime P.A.<sup>15</sup>:
  - il **Codice identificativo di gara (CIG)**.

In deroga alla regola generale, il **codice CIG non** deve essere **inserito** in fattura nei casi di esclusione così come individuati dalla Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n.4 del 7 luglio 2011<sup>16</sup>, nonché qualora l'**indicazione** di tale codice sia **già esclusa** nell'ambito delle **transazioni finanziarie** individuate ai fini della disciplina in materia di **tracciabilità dei flussi finanziari**, in funzione **antimafia** (legge 13 agosto 2010, n.136).

In particolare, i predetti **casi di esclusione** sono indicati nella **tabella 1**, allegata al DL 66/2014, che si riporta:

**CASI DI ESCLUSIONE DA OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 - TAB. 1 (ART. 25, CO.2, DL 66/2014)**

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni	art. 19, co. 1, lett. a), D.Lgs. 163/2006, 1° per.
servizi d'arbitrato e di conciliazione	art. 19, co. 1, lett. c), D.Lgs. 163/2006
servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia	art. 19, co. 1, lett. d), D.Lgs. 163/2006
contratti di lavoro	art. 19, co. 1, lett. e), D.Lgs. 163/2006
appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato	art. 19, co. 2, D.Lgs. 163/2006
Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia	art. 25 D.Lgs. 163/2006
Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante	-
Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara	-
Scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento	-

<sup>15</sup> Cfr. ANCE "Fatturazione elettronica nei confronti della P.A. – Nuovo aggiornamento del Dossier ANCE" – ID n.16173 del 13 maggio 2014.

<sup>16</sup>La predetta Determinazione indica i casi di esclusione dall'indicazione del codice CIG per le transazioni finanziarie che, pur se inerenti al pagamento di spese relative a contratti d'appalto pubblico, sono escluse dalla normativa relativa alla tracciabilità.

La tabella verrà aggiornata periodicamente con Decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ciò premesso, ne discende che, con riferimento al settore delle costruzioni, i **contratti d'appalto di lavori stipulati** con le P.A. **non sembrano rientrare** nelle citate ipotesi di **esclusione** dall'**obbligo** di indicazione del **codice CIG** nelle fatture elettroniche;

- il **Codice unico di progetto (CUP)**, in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, o interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 3/2003<sup>17</sup>.

Inoltre, in fase di conversione in legge del DL 66/2014 è stato previsto che i predetti **codici CIG e CUP** debbano essere **inseriti**, a cura della P.A., nei **contratti** relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della **clausola** di cui all'art.3, co.8, della legge **136/2010**<sup>18</sup>, la quale deve riportare espressamente che le parti sono obbligate ad apporre tali codici sulle relative fatture elettroniche, ai sensi dell'art.25 del DL 66/2014;

- l'**anticipazione al 31 marzo 2015** (anziché 6 giugno 2015), del termine di **invio obbligatorio** delle **fatture** in forma elettronica<sup>19</sup> in caso di **prestazioni eseguite** nei confronti di:

---

<sup>17</sup> L'art.11 della legge 3/2003 disciplina il "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici".

La disposizione stabilisce che il CUP viene richiesto, in via telematica dalle P.A. competenti, ovvero dai soggetti aggiudicatori, per ogni nuovo progetto di investimento pubblico, secondo una specifica procedura definita dal CIPE.

La predetta procedura è volta ad assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio, degli investimenti pubblici (cfr. la determinazione dell'AVCP n.4 del 7 luglio 2011).

<sup>18</sup> **Legge 13-8-2010 n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

*(omissis)*

**Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

*(omissis)*

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

*(omissis)*

<sup>19</sup> Come noto, si ricorda infatti, che, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l'art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) prevede l'introduzione graduale:

dell'obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni.

del duplice divieto, da parte della P.A., di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse.

- **P.A. diverse dalle Amministrazioni centrali** (ossia dai Ministeri, dalle Agenzie fiscali, dagli Enti nazionali di previdenza ecc.);
- **Amministrazioni locali** (ad es., Regioni, Province e Comuni).

In sostanza, anche per le P.A. locali, il termine di operatività della fatturazione elettronica viene fissato al 31 marzo 2015, senza attendere lo specifico Decreto attuativo da emanare in attuazione dell'art.1, co.214, della legge 244/2007 (legge di Stabilità 2008).

In estrema sintesi, quindi, l'obbligo di fatturazione elettronica decorre:

- dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l'Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
- dal 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ivi comprese le Amministrazioni locali (ad es. i Comuni).

In base alla relazione tecnica del DL 66/2014 l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **TASI – TERMINI DI VERSAMENTO PER IL 2014 (ART.4)**

Solo per il **2014**, l'art.4, co.12-*quater*, del DL 66/2014, introdotto in fase di conversione in legge, interviene sui **termini di versamento** della **TASI**, modificando la disciplina introdotta dall'art.1, co.688, della legge 147/2013 (cd. legge di Stabilità 2014)<sup>20</sup>.

Al riguardo, viene previsto che il versamento della prima rata<sup>21</sup> TASI venga effettuato entro il:

- **16 giugno 2014**, nei Comuni che hanno già adottato le relative delibere entro lo scorso 23 maggio;
- **16 ottobre 2014**, nei Comuni che approvano le delibere TASI entro il 10 settembre 2014;
- **16 dicembre 2014** (in un'unica soluzione), nell'ipotesi in cui i Comuni non abbiano assunto nessuna delibera entro il 10 settembre 2014.

In tal caso, l'imposta sarà dovuta applicando l'aliquota di base, pari all'1 per mille, nel rispetto del limite massimo del 10,6 per mille (aliquota massima IMU+ aliquota massima TASI).

---

Cfr. ANCE "Fatturazione elettronica – Nuovo aggiornamento del Dossier ANCE" – ID n.16173 del 13 maggio 2014.

<sup>20</sup> L'art.1, co.688, della legge di Stabilità 2014 è stato modificato, da ultimo, dall'art.1 co.1, del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 68/2014 - Cfr. ANCE "Legge di conversione del DL 16/2014 cd. Salva Roma ter"– Misure fiscali" – ID n. 16133 del 9 maggio 2014.

<sup>21</sup> In merito, si ricorda che l'art.1, co. 688, della legge di Stabilità 2014 prevede che il versamento della seconda rata debba essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno (come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 ai fini IMU).

Con riferimento al **settore delle costruzioni**, la **TASI** deve essere **versata**, in base alle suddette scadenze, e salvo espressa esclusione in base alle delibere comunali, per i seguenti immobili posseduti dalle imprese:

- **fabbricati strumentali**;
- **immobili patrimonializzati** (aree e fabbricati), diversi da quelli strumentali;
- **immobili merce** (fabbricati costruiti e destinati alla vendita ed aree edificabili – cd. “magazzino”).

*L'ANCE ha evidenziato nelle competenti Sedi come l'introduzione della TASI comporti effetti deleteri su tutti i “beni merce” delle imprese edili, sui quali, dopo l'esclusione dalla tassazione IMU (art.2, del D.L. 102/2013), viene sostanzialmente reintrodotta un'imposta patrimoniale, camuffata da imposta sui servizi, tra l'altro non fruiti da tali fabbricati, con aliquote che possono variare tra l'1 per mille e l'2,5 per mille per il 2014, sino ad arrivare al 10,6 per mille dal 2015 (solo per il 2014, tale aliquota può essere aumentata dai Comuni fino allo 0,8 per mille).*

*Per quanto attiene alle aree, poi, la TASI si aggiunge all'IMU con aliquota almeno pari all'1 per mille, con un'evidente duplicazione d'imposta.*

Sono **soggetti passivi** TASI, tenuti al pagamento dell'imposta, anche coloro che utilizzano l'immobile in forza di un contratto di locazione o di comodato.

In tale ipotesi, l'imposta deve essere versata, *pro quota*, sia dal proprietario che dall'occupante dell'immobile (per una % variabile dal 10 al 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune con proprio regolamento – *cf.* art.1, co.681, della legge di Stabilità 2014).

A tal riguardo, il DL 66/2014 introduce una novità, prevedendo che, per gli immobili concessi in uso a terzi, in mancanza di una deliberazione da parte del Comune, l'occupante deve versare la TASI in misura pari al 10% «*dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale*».

In sostanza, viene stabilito un “ammontare standard” della TASI dovuta dall'occupante, pari al 10%, nell'ipotesi in cui il Comune non abbia disposto diversamente.

Ulteriore novità contenuta nel Provvedimento attiene alle **modalità di pagamento** della **TASI**, tramite **bollettino** di c/c postale.

In particolare, viene previsto che, a decorrere dal 2015, i contribuenti che volessero pagare la TASI utilizzando i bollettini precompilati, devono farne espressa richiesta al Comune.

In ogni caso, resta ferma la facoltà, per i Comuni, di procedere autonomamente all'invio dei modelli di pagamento precompilati.

A tal riguardo, si ricorda che il Decreto interministeriale 23 maggio 2014 ha approvato i “Bollettini postali TASI”, sia in formato compilabile (in caso di autoliquidazione), sia in formato prestampato (quest'ultimo inviato, su opzione, direttamente dai Comuni, ai sensi dell'art.1, co. 689 della Legge 147/2013 - Legge di Stabilità 2014)<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> *Cfr. ANCE “TASI – D.M. 23 maggio2014” - ID n. 16385 del 30 maggio 2014.*

Rimane comunque **ammesso** il pagamento del tributo **anche** tramite il **Modello di versamento F24**<sup>23</sup>.

Sempre sul versamento della TASI per il 2014, si ricorda che, al fine di dare certezza sui termini di pagamento, è stato emanato, prima della scadenza “ordinaria” della prima rata (fissata al 16 giugno 2014) un Decreto Legge specifico (D.L. 9 giugno 2014 n.88)<sup>24</sup> che, presumibilmente, non verrà convertito in legge.

Nel medesimo ambito, con la Risoluzione n.1/DF del 23 giugno 2014, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze, ha ritenuto che, nell'ipotesi di **mancato o insufficiente versamento** della **prima rata** della **TASI entro** la scadenza “ordinaria” del **16 giugno 2014**, **i Comuni possano decidere di non applicare sanzioni ed interessi** sui **versamenti** tardivi, effettuati **entro** un mese dalla predetta scadenza (ossia entro il **16 luglio 2014**).

Tali precisazioni si sono rese necessarie proprio in considerazione delle criticità relative alla tempistica ed alla determinazione della TASI, derivanti dalle recenti novità intervenute in materia.

Inoltre, in considerazione dell'interdipendenza fra la TASI e l'IMU (che hanno la stessa base imponibile), la medesima R.M. 1/DF/2014 estende tale regime di favore anche all'IMU.

Pertanto, in assenza di versamento della prima rata dell'**IMU** entro il 16 giugno 2014, viene precisato che i Comuni possono consentire il **pagamento tardivo** dell'imposta entro la medesima data del **16 luglio 2014**, **senza sanzioni ed interessi**.

Sul punto, con riferimento agli **enti non commerciali**, che beneficiano della “**parziale esenzione dall'IMU e dalla TASI**” per gli immobili ad utilizzazione mista<sup>25</sup>, e per i quali non è stato ancora emanato lo specifico Modello di dichiarazione, viene ulteriormente chiarito che il **versamento** dell'**IMU** e della **TASI** (saldo IMU 2013 e prima rata d'acconto IMU e TASI 2014) **potrà essere effettuato, senza sanzioni ed interessi, entro un mese** dalla **pubblicazione** in *Gazzetta Ufficiale* del predetto Modello di dichiarazione.

#### **COMPENSAZIONE FRA I CREDITI E I DEBITI FISCALI (ARTT.39-40)**

Nel corso della discussione parlamentare per la conversione in legge del DL 66/2014, sono state apportate modifiche alla disciplina della compensazione fra i crediti

---

<sup>23</sup> Art.17, co.2, del D.Lgs.241/1997.

<sup>24</sup> Cfr. ANCE “TASI – Definiti i termini di versamento per il 2014 – D.L. 88/2014” - ID n. 16513 dell'11 giugno 2014.

<sup>25</sup> Si tratta dell'ipotesi relativa al possesso di immobili destinati in parte ad attività commerciali, per i quali l'esenzione dall'IMU e dalla TASI opera in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione (cfr. art.91-bis del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2012 ed art.1 del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 68/2014 - ANCE “Legge di conversione del D.L. 16/2014 cd. Salva Roma ter – Misure fiscali” - ID n.16133 del 9 maggio 2014).

commerciali verso la P.A. e i debiti fiscali (derivanti dalla chiusura anticipata delle liti<sup>26</sup>, ovvero da iscrizione a ruolo<sup>27</sup>).

In particolare, viene ampliata la platea delle Amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali possono maturare i crediti che consentono di fruire di entrambe le citate tipologie di compensazione.

Infatti, l'art.39-bis del "Decreto Spending review" prevede che possono essere **compensati i crediti commerciali sorti «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni»** (si tratta, in estrema sostanza, della **quasi totalità delle P.A.**).

In merito, si ricorda, infatti, che la precedente formulazione degli artt. 28-*quater* e 28-*quinquies*, del D.P.R. 602/1973 si riferiva ai crediti maturati «*nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale*», con esclusione, quindi, delle altre P.A..

Per il resto, anche a seguito della conversione in legge del "Decreto Spending review" vengono confermate:

- la **messa a regime** del meccanismo di **compensazione** fra i **crediti** certificati verso la P.A. e i **debiti fiscali** derivanti dalla **chiusura anticipata delle liti** (art.39 DL 66/2014)<sup>28</sup>.

Come noto, tale modalità di compensazione avviene mediante l'utilizzo del Modello F24 telematico ("*F24 Crediti PP.AA.*"), che deve indicare gli importi del credito certificato e del debito fiscale;

- l'**estensione al 30 settembre 2013 del termine di notifica delle cartelle di pagamento** ai fini della **compensazione** fra i **crediti** certificati verso la P.A. e i **debiti fiscali iscritti a ruolo** (il termine per la notifica era precedentemente fissato al 31 dicembre 2012 – art.40 DL 66/2014).

In tal caso, la compensazione viene effettuata mediante presentazione ad Equitalia della certificazione del credito verso la P.A., che provvederà ad estinguere il debito fiscale<sup>29</sup>.

In base alla relazione tecnica del DL 66/2014 le disposizioni relative all'utilizzo in compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. non determinano effetti finanziari.

---

<sup>26</sup> Art.28-*quinquies* del D.P.R. 602/1973.

<sup>27</sup> Art.28-*quater* del D.P.R. 602/1973 e art.9, co.2, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013.

<sup>28</sup> Al riguardo, si ricorda che, fino all'entrata in vigore del "Decreto Spending review" (28 aprile 2014), il meccanismo operava per i soli crediti maturati nei confronti della P.A. entro il 31 dicembre 2012.

<sup>29</sup> Cfr. ANCE "Compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali – La disciplina completa" – ID n.14810 del 6 febbraio 2014.

### **CESSIONE DEI CREDITI – DETASSAZIONE (ARTT.37 E 38BIS)**

In fase di conversione in legge del DL 66/2014 è stata riscritta la disposizione relativa al regime fiscale applicabile in fase di cessione dei crediti commerciali vantati verso la P.A., con un ampliamento del suo ambito applicativo<sup>30</sup>.

In particolare, l'art.38-*bis*, del DL 66/2014 prevede l'**esenzione** da **imposte, tasse e diritti** di qualsiasi tipo (**ad eccezione dell'IVA**), sugli atti di **cessione dei crediti**<sup>31</sup> certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed **appalti**, ovvero prestazioni professionali, **maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti delle P.A.**<sup>32</sup>.

Rientrano nel regime di **detassazione anche** le **operazioni** relative alla **ridefinizione** dei medesimi **debiti** richieste dalla stessa **P.A.** debitrice, ivi comprese le garanzie connesse a tali operazioni.

Contestualmente, l'art.37, co.7-*quater*, del DL 66/2014 abroga la previgente disposizione, che limitava la detassazione alla cessione dei crediti commerciali verso la P.A., maturati solo fino al 31 dicembre 2012 (ossia l'art.8 del DL 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013).

In sostanza, l'esenzione in fase di cessione dei crediti maturati al 31 dicembre 2013 riguarda le imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) e di bollo (pari a 16 euro) relative a tali operazioni.

---

<sup>30</sup> Art.8 del DL 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013.

<sup>31</sup> Contestualmente, l'art.37, co.7-*quater*, del DL 66/2014 ha abrogato la disposizione precedentemente in vigore, relativa alla detassazione della cessione dei crediti verso la P.A. maturati al 31 dicembre 2012.

<sup>32</sup> Si tratta delle P.A. di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs. 165/2001.